Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Lunedì, 24 marzo** — **Numero 71**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Avviso di spedizione di atti del Governo.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in volume, che si è ora ultimata la spedizione agli aventi diritto del 1° volume della Raccolta ufficiale leggi e decreti dell'anno 1918.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione leggi e decreti in Roma in via Giulia n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, provenendo che scorso detto termine essi non saranno più accolti, e gli interessati dovranno pagare il volume che richiederanno.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2122 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 8 aprile 1906, nn. 141 e 142; 14 marzo 1911, n. 177, e 16 luglio 1914, n. 679;

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 1033;

Veduto l'art. 2 della legge 30 marzo 1917, n. 494;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il ministro dell'istruzione pubblica è autorizzato ad assumere in servizio, con il grado di ordinario del ruolo A per l'insegnamento della lingua e lettere italiane nelle scuole normali governative, la dottoressa Ernesta Bittanti, vedova di Cesare Battisti, con deroga alle vigenti norme per la nomina degli insegnanti delle scuole medie e normali, anche per quanto riguarda l'assegnazione ad una sede di primaria importanza.

La signora Ernesta Bittanti assumerà l'insegnamento quando avrà condotto a termine l'incarico affidatole di raccogliere e di curare la ristampa degli scritti di Cesare Battisti.

2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 293 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 678.

Visto il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1217;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 731;

Udito il Consiglio dei ministri

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678, e dell'art. 4 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, è confermata, per il solo anno scolastico 1918-919, la concessione della dispensa dagl esami, così di promozione come di licenza, a favor degli alunni dei RR. Istituti nautici, per le materi nelle quali essi conseguiranno classificazioni non inferiori a sei decimi in profitto e a sette in condotta.

Art. 2.

A decorrere dall'anno scolastico 1919-920 cessano d avere effetto anche per i RR. Istituti nautici le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 731.

Art. 3.

Conserveranno il beneficio di fruire di sei sessioni pe gli esami di licenza nei Regi Istituti nautici i candidat i quali, trovandosi nelle condizioni di cui agli articol 2, 3 e 5 del decreto-legge Luogotenenziale predettc abbiano iniziato gli esami stessi entro l'anno scolastico 1918-919 e i militari ed ex-militari che li inizieranno non oltre l'anno scolastico 1919-920.

Parimente conserveranno il beneficio di fruire d quattro sessioni agli esami di promozione i candidat i quali essendo già stati iscritti come alunni intern nei Regi Istituti nautici e trovandosi nelle condizior di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legge-Luogotenenziale predetto, abbiano iniziato gli esami stess entro l'anno scolastico 1918-919 e i militari ed ex militari che, essendo iscritti prima della chiamata all armi, come alunni interni nei Regi Istituti nautici, inizieranno detti esami di promozione entro l'anno scolastico 1919-920.

Art. 4.

Agli effetti del pagamento delle tasse scolastiche, candidati ammessi ad esami di promozione in virt delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, dovranno considerarsi come alunni interni e saranno obbligati al pagamento della tassa di iscrizione pei cors di studio precedenti a quello a cui aspirano ai qual già non siano stati regolarmente inscritti.

Art. 5.

Tutti i candidati ai predetti esami di licenza e d promozione iniziati dopo il 31 dicembre 1918, dovrannc sostenerli in base ai programmi approvati per l'annc scolastico 1918-919, a norma dell'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595 e, dall'anno scolastico 1919-920 in poi, in base ai programm approvati, a norma dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, con decreto in data 4 febbraio 1919 dei ministri della marina e dell istruzione pubblica.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlament per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigill dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legg e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunqu spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 300 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i titoli nominativi di azioni e di obbligazioni delle Società commerciali e delle Società civili considerate nell'art. 229 del Codice di commercio, e per le quote o carature comunque denominate, delle Società in accomandita semplice, quando siano cedibili a terzi con effetto verso la Società, la tassa di negoziazione stabilita dal primo comma dell'art. 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, è ridotta da L. 2.025 a L. 2 per mille a principiare dal primo semestre successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Invece per i titoli al portatore di azioni e di obbligazioni emesse in conformità degli articoli 171 e 172 del Codice di commercio, la tassa di negoziazione è elevata con la detta decorrenza, da L. 2,70 a L. 3 50 per mille, fermo il diritto di rivalsa, ai termini dell'art 74 della suddetta legge 4 luglio 1897, n. 414.

Le dette tasse sono comprensive di decimi e addizionale.

Art. 2.

La differenza di tassa di negoziazione sui titoli nominativi in confronto di quelli al portatore va devoluta a beneficio di coloro ai quali detti titoli sono intestati, e le Società hanno l'obbligo di dimostrare mediante apposita dichiarazione autentica, ricavata dai libri sociali, da presentarsi al competente ufficio del registro, non oltre il termine di 20 giorni dalla fine di ciascun esercizio, che effettivamente soltanto gli aventi diritto hanno usufruito della riduzione.

Mancando tale dichiarazione, o venendo ritardata, ciascuno degli amministratori della Società incorrerà in proprio nell'ammenda di lire 500.

Alla dimostrazione di cui sopra non sono tenute le Società che non emettono titoli (azioni ed obbligazioni) al portatore.

I titoli al portatore debbono essere tramutati in nominativi a semplice richiesta dell'interessato col solo pagamento della tassa di bollo sul nuovo titolo, escluso ogni altro diritto o spesa.

Le disposizioni di questo decreto non si applicano ai titoli, ai quali sono accordate da leggi speciali esenzioni o riduzioni della tassa di negoziazione

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 305 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 25 del capitolato annesso alla convenzione 20 aprile 1903, approvata con R. decreto 23 stesso mese ed anno, n. 211;

Ritenuto che, col 16 aprile 1918, la Società anonima « Impresa di navigazione sul Lago di Garda » ha cessato l'esercizio del servizio di navigazione sul detto Lago;

Vista la legge 4 gennaio 1917, n. 65;

Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In relazione all'atto notificato addì 16 aprile 1918 è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia fra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul Lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1903, approvata con R. decreto 23 stesso mese ed anno, n. 211.

Art. 2.

Al Governo del Re è data ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'art. 1

L'indennità di riscatto verrà determinata a norma dell'art. 31 della convenzione 17 dicembre 1892 approvata con legge 5 marzo 1893, n. 125, e su di essa spetterà alla Società ex-concessionaria soltanto l'interesse legale del 5 0[0 a datare dalla decorrenza del riscatto sino al giorno dell'ammissione a pagamento del relativo mandato salvo quanto stabilisce il successivo art. 5.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla data del presente decreto la Società ex-concessionaria dovrà presentare i documenti di cui agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, nonchè quelli comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della detta ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna, ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativa a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati e indicati nel piano catastale; dovrà inoltre l'identificazione della proprietà ferroviaria essere fatta su terreno, mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Società concessionaria. Resterà poi a cura dello Stato, di provvedere alle conseguenti volture catastali.

Art. 4.

A termini dell'art. 1639 del codice civile la ex-concessionaria della ferrovia Desenzano-Lago di Garda è tenuta a rispondere dei vizi e difetti di costruzione che durante il decennio dalla data di apertura della linea al pubblico esercizio, si manifestassero nel corpo stradale, nei fabbricati, nelle opere d'arte, ecc., in conseguenza di vizi o difetti di costruzione.

La ex-concessionaria è altresì obbligata a tenere indenne e sollevato lo Stato da ogni e qualsiasi vertenza in corso che potrà

sorgere circa la libera proprietà dei terreni occupati dalla ferrovia o sue dipendenze e per quanto riguarda i lavori eseguiti per la costruzione e la manutenzione della linea suindicata, anche nei riguardi dei terzi, sino al giorno della consegna della linea all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

A garanzia degli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 resta stabilito che la rata di saldo pari al ventesimo del corrispettivo di riscatto, sarà depositata alla Cassa depositi e prestiti entro tre mesi dalla data di registrazione alla Corte dei conti, del decreto Ministeriale di liquidazione del corrispettivo stesso e non sarà svincolata se non dopo che la subconcessionaria abbia giustificato di avere adempiuto a tali obblighi e sia decorso il decennio di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Al pagamento dell'indennità di riscatto di cui al precedente articolo 2, nonchè della somma eventualmente spettante alla Società ai termini dell'art. 12 della Convenzione 17 dicembre 1892, approvata con legge 5 marzo 1893, sarà provveduto a carico del Ministero del tesoro, mediante opportuni stanziamenti nel relativo bilancio.

Per la provvista dei fondi all'uopo occorrenti, il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dell'emissione di nuovi titoli di debito pubblico che potranno essere creati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — BONOMI — STRINGHER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

***Il numero** 340 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con il ministro delle finanze e con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai giovani, appartenenti ai territori della cessata monarchia austro-ungarica occupati dal R. esercito, i quali chiedano di essere inscritti alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore, sono concesse per l'anno 1918-919, le agevolazioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

I giovani predetti possono chiedere la immatricolazione e la iscrizione alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore non oltre il 31 marzo 1919 presentando, come titolo di studi secondari, gli attestati di maturità conferiti dai ginnasi, dai ginnasi Reali o dalle scuole Reali superiori austro-ungariche. In deroga dell'art. 95 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, sui titoli così prodotti non occorre il giudizio dei Consigli accademici o direttivi; il riconoscimento della regolarità dei detti attestati è devoluto al rettore della Università o al direttore della scuola superiore.

Art. 3.

I corsi a cui i predetti giovani siano stati inscritti nelle Università od in altri Istituti di istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica sono riconosciuti validi, senza che intervenga la decisione della Facoltà o scuola di cui all'art. 95 del citato regolamento generale universitario, equiparandosi ad un anno di corso l'eventuale semestre dispari. Sono altresì ritenuti validi, agli effetti della carriera scolastica negli atenei ed Istituti nazionali, gli esami superati presso le Università e gli altri Istituti superiori austro-ungarici e ciò in deroga dell'art. 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795.

I detti giovani, ottenuta la immatricolazione ed iscrizione nelle Università od Istituti superiori nazionali, possono presentarsi direttamente, nelle diverse sessioni ordinarie, a dare gli esami sulle materie da essi già frequentate negli Istituti austro-ungarici.

Sono ammessi senz'altro a dare l'esame di laurea o di diploma coloro fra essi che abbiano già superato negli Istituti austro-ungarici i tre esami di stato obbligatori per i giuristi e gli esami di rigore per gli altri candidati.

Art. 4.

I giovani appartenenti a territori della cessata monarchia austro-ungarica occupati dal R. esercito che abbiano prestato servizio, per obbligo di leva, nell'esercito o nella marina austro-ungarica durante la guerra ed i quali siano forniti dei titoli di studi secondari di cui all'art. 2 del presente decreto, possono chiedere, non oltre il 31 marzo 1919 la immatricolazione al primo anno delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, con effetto dall'anno accademico successivo a quello in cui conseguirono il titolo di studi secondari. Quelli fra essi i quali, nell'anno precedente la guerra, o durante la guerra, sieno stati iscritti in Università o Istituti superiori della cessata monarchia austro-ungarica possono chiedere, entro il 31 marzo 1919, la immatricolazione e la iscrizione nelle Università ed Istituti superiori per compiervi i loro studi, e la iscrizione di essi sarà fatta con effetto retroattivo e cioè dall'anno seguente all'ultimo nel quale furono inscritti nelle Università od in altri istituti superiori austro-ungarici.

A prova della loro qualità di ex-militari austro-ungarici debbono presentare o i documenti militari di cui sieno in possesso o dichiarazioni dei commissari civili dei distretti politici a cui appartengono.

Le disposizioni surriferite sono applicabili anche ai giovani appartenenti ai territori della cessata monarchia austro-ungarica, occupati dal R. esercito, i quali comprovino di essere stati, durante la guerra, dichiarati disertori o sieno stati internati o imprigionati per motivi politici, dalle autorità della cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 5.

È consentita la iscrizione alla scuola di farmacia (corso per il diploma professionale) ai giovani appartenenti ai territori occupati dalla cessata monarchia austro-ungarica, i quali sieno forniti del solo passaggio dalla sesta alla settima classe di un ginnasio austro-ungarico.

Art. 6.

Sono ammessi all'esame finale pratico e professionale per il conseguimento del diploma in farmacia i giovani dei territori predetti che abbiano già compiuto il biennio dello studio farmaceutico e superati gli esami preparatori e gli esami pratici che erano obbligatori in Austria-Ungheria per aspirare al diploma di maestro in farmacia.

Sono poi ammessi al primo anno, al secondo oppure al terzo anno della scuola di farmacia, per il conseguimento del diploma di farmacia, coloro che abbiano già compiuto in Austria-Ungheria rispettivamente un biennio, il triennio di tirocinio pratico, i primi due semestri farmaceutici. Questi candidati sono esonerati dall'iscriversi al 4° anno della scuola di farmacia per la esercitazione della pratica farmaceutica.

Coloro che vengono inscritti al primo od al secondo anno sono tenuti ad inscriversi a tutti i corsi della scuola, ed a superare i relativi esami; coloro che vengono inscritti al terzo anno debbono dare tutti gli esami speciali del triennio della scuola. A coloro che abbiano già superato negli istituti austro ungarici gli esami preparatori sono applicate le disposizioni dell'art. 3 di questo decreto, nel senso che saranno loro convalidati gli esami già superati.

Dopo che abbiano superati gli esami speciali dei tre anni del corso di farmacie, i predetti candidati possono essere ammessi, senz'altro, a sostenere anche di seguito le prove che costituiscono la prima parte dell'esame di diploma professionale e l'esame finale pratico e professionale.

Art. 7.

Ai giovani appartenenti ai territori occupati della cessata monarchia austro-ungarica è concessa, indipendentemente dai punti del merito scolastico, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione, delle tasse e sovratasse di esami (esclusa la tassa di diploma) per gli anni accademici per i quali ottengono la iscrizione, a condizione che avvalorino la domanda di dispensa con dichiarazione rilasciata dai Commissari civili dei rispettivi distretti politici o dai sindaci dei luoghi di loro residenza che attestino della attuale disagiata condizione economica di essi e dalla rispettiva famiglia.

Queste domande di dispensa dalle tasse debbono essere presentate al più tardi innanzi di sostenere alcun esame. Sulle domande di quegli aspiranti dei quali l'Intendenza di finanza ha riconosciuto la disagiata condizione domestica provvede il rettore od il capo dell'Istituto.

Art. 8.

Agli studenti appartenenti ai territori occupati dalla cessata monarchia austro-ungarica, che si presenteranno durante l'anno accademico 1918-919 a sostenere l'esame di laurea è consentito di emettere la presentazione e la disputa della dissertazione scritta e di sostituirla con la discussione orale di un tema che sarà assegnato dalla Commissione esaminatrice, dieci giorni avanti a quello fissato per l'esame.

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono altresì applicabili agli italiani appartenenti a territorio della cessata monarchia austro-ungarica non occupato dal R. esercito; essi comproveranno la loro nazionalità italiana ed eventualmente quella di militari, durante la guerra, dell'esercito o della marina austro-ungarica, con dichiarazioni rilasciate dall'autorità militare o civile italiana viciniore al territorio a cui essi appartengono, ovvero dalla Commissione militare italiana per gli internati civili in Vienna.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Esso andrà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 279 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i Nostri decreti 9 settembre 1917, n. 1549 e 14 luglio 1918, n. 1080, sulla conferma in servizio dei maestri elementari provvisori e supplenti;

Considerato che per le disposizioni predette i maestri supplenti di richiamati alle armi devono lasciare l'insegnamento all'atto del ritorno dei titolari dal servizio militare;

Ritenuto che, per non turbare il regolare andamento dei servizi scolastici in corso d'anno, conviene derogare alle disposizioni stesse, mantenendo per tutto il corrente anno scolastico nella posizione di regolare congedo i titolari che lasciano il servizio militare, e conservando nel loro ufficio i supplenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I maestri titolari delle scuole elementari in servizio militare alla data del presente decreto, i quali sino al 31 luglio 1919 vengano collocati in congedo temporaneo od illimitato, riassumeranno servizio nelle sedi a cui appartengono, ma qualora i RR. provveditori agli studi, udita la Deputazione scolastica provinciale, e i sindaci dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, udita la Giunta comunale, ritengano utile, nell'interesse del servizio, che la scuola rimanga affidata al supplente, il maestro titolare sarà posto in congedo fino al termine dell'anno scolastico con l'intiero stipendio.

Il supplente che cesserà dal servizio per la immediata riammissione in ufficio del titolare e non potesse avere altro incarico, percepirà una indennità pari a due quote mensili della retribuzione assegnatagli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 323 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Nostro decreto 14 maggio 1916, n. 1216, col quale fu approvato il regolamento per la esecuzione dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, riguardante l'istituzione di asili infantili modello e di scuole pratiche magistrali per educatrici dell'infanzia;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento delle dette istituzioni anche quando non si trovassero insegnanti di ruolo delle scuole normali disposte ad accettarne la direzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 9 del citato decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216 e precisamente dopo il secondo comma, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« Quando, per mancanza di aspiranti, o perchè le aspiranti per le loro qualità ed attitudini didattiche e morali, non siano ritenute idonee all'ufficio non sia possibile scegliere la direttrice della scuola magistrale fra le insegnanti di pedagogia, appartenenti al ruolo delle scuole normali, il Ministero avrà facoltà di scegliere essa direttrice, per concorso, fra altre persone ritenute idonee per le loro qualità morali e per i loro titoli didattici. L'incarico conferito in queste condizioni avrà la durata di un anno, ma potrà essere rinnovato, quando continuino a mancare aspiranti idonee appartenenti al ruolo delle scuole normali.

« In ogni caso, la persona scelta dovrà essere fornita o di laurea in filosofia e lettere o del diploma per l'insegnamento della pedagogia conseguito presso un Istituto superiore di magistero femminile.

« Fermo restando quanto dispone l'art. 10, circa l'assegno di essa direttrice, quando sia insegnante di ruolo di scuola normale governativa, la incaricata della direzione, che non si trovi in queste condizioni, avrà lo stipendio annuo di L. 3000 e l'assegno, pure annuale, di L. 1000 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 324 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 386, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 608 e modificato con R. decreto 11 aprile 1916, numero 723;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1945;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata fino a sei mesi dopo la conclusione della pace la decadenza dalle loro funzioni dei membri del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, nominati con RR. decreti 5 maggio e 26 agosto 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 326 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 6 febbraio 1919, n. 152, che stabilisce la cessazione dello stato di resistenza nel territorio delle piazze marittime di Taranto e di Brindisi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La decorrenza del provvedimento di cui al Nostro decreto 6 febbraio 1919, n. 152, anzichè dal 6 febbraio 1919, resta stabilita dal 21 febbraio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 332 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'articolo 3 dello statuto del Banco di Napoli, approvato col R. decreto 2 agosto 1908, n. 506, e modificato col decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1391;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1919, con cui il Consiglio d'amministrazione del Banco di Napoli, assumendo anche le facoltà del Consiglio generale, approvò la istituzione di una succursale del Banco stesso nella città di Ancona e la trasformazione in succursale dell'agenzia di Barletta;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzate l'istituzione di una succursale del Banco di Napoli nella città di Ancona e la trasforma-

pone in succursale della agenzia del Banco stesso alla città di Barletta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli* : FACTA.

Il numero 333 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 19 novembre 1914, n. 1421, che dà facoltà al Governo di adottare i provvedimenti necessari per la formazione dei testi unici e dei regolamenti generali per le tasse sugli affari:

Visto il Nostro decreto 23 gennaio 1919;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 25. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale per lavori, ecc. . . . . 2,000 —

Cap. n. 391 (Aggiunto). Spesa per il funzionamento della Commissione incaricata della compilazione dei testi unici, ecc. . . . . 7,000 —

Questo decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 334 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 6 febbraio 1919, n. 107;

Ritenuta la necessità di provvedere rapidamente all'approvazione dei progetti di opere pubbliche per fronteggiare le conseguenze della smobilitazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Quando si tratti di progetti il cui importo non superi le duecentomila lire o quando, a giudizio del presidente della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si tratti di affari urgenti o di lieve importanza, il parere della sezione stessa può essere sostituito da quello di un Comitato costituito di almeno tre membri della sezione, di cui due tecnici, oltre il presidente che li sceglie volta per volta.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e vigore fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 335 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915 n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 96;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, per l'esercizio finanziario 1918-919, è istituito il cap. n. 59-VI « Spese per il funzionamento del R commissario straordinario - Provveditore al Porto di Venezia (decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 96) » con lo stanziamento di lire quindicimila (L. 15.000).

Art. 2.

Lo stanziamento del cap. 59-*bis* « Spese per il funzionamento del R. commissario straordinario per l'esercizio del Porto di Napoli, ecc, » del citato stato di previsione, per l'indicato esercizio, è aumentato della somma di lire quarantaseimila (L. 46 000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 336 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 22 maggio 1915, n 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del cap. 62-VIII: « Fondo per spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire cinque milioni (L. 5,000,000).
Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 339 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 191, che concede un assegno mensile ai pensionati dell'Amministrazione dello Stato, sono estese ai maestri elementari già inscritti nei ruoli provinciali, ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, ed alle loro vedove.

Art. 2.

La disposizione di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale predetto è estesa agli orfani minorenni:

a) degli impiegati civili, dei militari, degli agenti e operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato;

b) che godano di assegno temporaneo a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato (orfani di entrambi i genitori);

c) dei maestri considerati nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro i fondi necessari per l'esecuzione dell'art. 1° e dell'art. 2°, lettere *a*) e *c*) del presente decreto. I fondi per i maestri, le loro vedove e i loro orfani, saranno stanziati a titolo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti.

Le spese necessarie per l'esecuzione del disposto dalla lettera *b*) dell'art. 2° del presente decreto saranno a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Con decreto del ministro del tesoro saranno, altresì, determinate le norme per la contabilità degli assegni stabiliti dal decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 191, e dal presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto avrà applicazione per gli anni 1919 e 1920.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 191.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 15 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

IL MINISTRO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 23 maggio 1918, n. 760;

Visto il decreto Ministeriale n. 303, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 dicembre 1918;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al minuto del baccalà non potranno superare in tutto il Regno i limiti qui appresso stabiliti per le diverse qualità, ivi compreso il dazio comunale e qualunque altra spesa.

Per la derrata venduta allo stato secco e morbido, come viene importato dall'estero:

Baccalà secco primario, al chilogramma, L. 5,25.
Baccalà morbido primario, al chilogramma, L. 5,75.
Baccalà secco mercantile, al chilogramma, L. 4,75.
Baccalà morbido mercantile, al chilogramma, L. 4,25.

Per la derrata venduta bagnata (spugnata):

Baccalà primario, al chilogramma, L. 4.
Baccalà mercantile, al chilogramma, L. 3,60.

Il baccalà primario deve essere vero merluzzo, di buona qualità, escluse le categorie di pesci similari; il resto sarà considerato come « baccalà mercantile ».

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 19 marzo 1919.

Per il ministro: NUNZIANTE.

IL MINISTRO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 maggio 1918, n. 700;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi massimi di vendita al minuto dello stoccofisso non potranno superare in tutto il Regno i limiti qui appresso stabiliti per le diverse qualità, ivi compreso il dazio comunale e qualunque altra spesa.

Per la derrata venduta allo stato secco come viene importata dall'estero:

Stoccofisso primario, L. 9 al kg.
Stoccofisso mercantile, L. 6 al kg.

Per la stessa derrata bagnata (spugnata):

Stoccofisso primario, L. 6 al kg.
Stoccofisso mercantile, L. 4,50 al kg.

Lo stoccofisso primario dev'essere vero « stoccofisso » di buona qualità, escluse le altre categorie di pesci similari; il resto sarà considerato come stoccofisso mercantile.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1919, n. 497.

Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 19 marzo 1919.

Pel ministro: NUNZIANTE.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Segretariato generale per gli affari civili

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Comando supremo dell'esercito del 8 gennaio decorso con cui si demanda al segretario generale per gli affari civili di stabilire il giorno di entrata in vigore dell'ordinanza medesima;

Determina:

L'ordinanza del Comando supremo dell'esercito del 28 gennaio 1919, entrerà in vigore il 1° aprile 1919.

Addì 17 marzo 1919.

Il segretario generale: *D'Adamo*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 22 marzo 1919, da valere dal giorno 24 al giorno 30 marzo 1919: L. 122,17.

Roma, 22 marzo 1919

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 22 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.00	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.00	—

N. B. — La media del Consolidato 5 0[0 netto accertata la sera del 20 corrente e pubblicata il 21, deve correggersi in 88.94, anzichè 84.94.

Istituto nazionale per i cambi con l'estero

Limiti dei cambi fissati dalla Giunta di questo Istituto valevoli da domani sino a nuovo avviso:

per acquisto chèques: Parigi 115,75 — Londra 31,875 — Svizzera 135 — New York 6,72;
versamento telegrafico New York 6,75;
per vendita chèques: Parigi 116,25 — Londra 32 — Svizzera 136 — New York 6,745;
versamento telegrafico New York 6,775.

Roma, 22 marzo 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data della ricevuta: 22 marzo 1911 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Lacanna Giorgio fu Domenico (pos. n. 397335) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 40 — distinti coi numeri 1,114,935 e 1,132,224. — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 febbraio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 26).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data della ricevuta: 11 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione della ricevuta: Rossi Antonio fu Giuseppe (pos. n. 635730) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3148 — Data della ricevuta: 29 maggio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Vacca Diego di Raffaele, domic. in Capri (pos. n. 635321) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 10,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917 — Senza cedole.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 199 200 — Data delle ricevute: 10 gennaio 1918 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione delle ricevute: Angelini Armando fu Alberto (pos. n. 617938) — Titoli del debito pubblico nominativi 7 — Ammontare della rendita L. 189 — Consolidato 4.50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 2 gennaio 1918:

Dirette.

Proietti Romolo, soldato, L. 1003 — Songoani Giuseppe, id., L. 1344 — Andriolo Natale, L. 612 — Contini Salvatore, id., L. 630 — Lozia Contento, id., L. 612 — Pascorella Antonio, id., L. 945 — Rho Carlo, sold. L. 1008 — Orosio Giuseppe. id., L. 630 — Mensi Luigi, id., L. 1003 — Naldini Luigi, id., L. 1008 — Pascali Br.zio, appuntato, L. 882 — Ricchini Francesco, soldato, L. 612 — Salvatori Giovanni, id., L. 756.

Campanile Agostino, soldato, L. 630 — Esposti Giovanni, sergente, L. 1792 — Pignata Saverio, soldato, L. 1003 — Serafini Guidi, id., L. 1008 — Scrocca Gaspare, id., L. 753 — Bassi Luigi, id., L. 753 — Palmieri Giuseppe, id., L. 1008 — Viviani Pasqualmo, id., L. 630 — Anselmi Quinto, id, L. 1008 — Covielli Carmine, id., L. 612 — Lana Domenico, id, L. 612 — Lippi Giuseppe, id., L. 612 — Bartolucci Serafino, caporale, L. 840 — Stermieri Serafino, soldato, L. 612 — Comassoni Artemio, id., L. 612.

Adunanza del 5 gennaio 1918:

Dirette.

Savarese Antonio, soldato, L. 1003 — Arcidiacono Gaetano, sergente, L. 912 — Navacchia Salvatore, id., L. 1120 — Boccia Antonio, soldato, L. 1008 — Cupella Adelmo, id., L. 1260 — Berretta Salvatore, sergente maggiore, L. 1120 — Mauro Vincenzo, soldato, L. 612 — De Paolis Marco, id., L. 756 — Pavani Giacomo, id., L. 630 — Catarini Vito, id., L 882 — Maselli Angelo, sottotenente, L. 1941.

Piffaretti Pietro, soldato, L. 504 — Rocchi Augusto, id., L. 630 — Mirabello Michelangelo, id., L. 630 — Omodei Zorini Giuseppe, id., L. 756 — Silingardi Attilio, id., L. 630 — Colombini Lodovico, id., L. 630 — Broglia Ermenegildo, id., L. 612 — Capeccia Primo, id., L. 630 — Guerra Giuseppe, id., L. 756 — Manca Pasquale, tenente, L. 2118 — Casadei Giulio, soldato, L. 612 — Mattianda Matteo, id., L. 915 — Guazzarotto Natale, id., L. 882 — Cocco Michele, id., L. 756 — Bovio Ultimo, id., L. 1008 — Mangiacavalli Battista, id., L 1008 — Foglia Alberico, id., L. 612 — Guidi Giovanni, id. L. 630 — Cappelli Amadio, caporale, lire 1176 — Cecchelli Adolfo, id. L. 1176 — Salvatore Giovanni, s dato, L. 882 — Girardi Carmine, id., L. 630.

Mancioppi Domenico, soldato, L. 612 — Di Francesco Barbaro, L. 612 — Capparelli Pasquale, id., L. 882 — Mastrandrea G: seppe, id., L. 630 — Rogai Enrico, id, L. 612 — Vincenzoni fredo, caporal maggiore, L. 840 — Pieroni Pietro, soldato, L. — Bianchi Renato, id., L. 612 — Feltri Enrico, id., L. 1008 Masavi Felice, id., L. 756 — Delfrate Ettore, id., L. 882 — Gra Davide, id., L. 1008 — Cipriani Michele, caporale, L. 840 — stanzo Luigi, caporal maggiore, L. 720 — Lorenzini Frances gelo, soldato, L. 1008 — Ferrari Angelo, id., L. 612 — Alboni Domenico, id., L. 1008 — Gallo Giovanni, id., L. 630 — Gia banco Giovanni, id., L. 882 — Travaglino Tobia, L. 1008 — rallo Francesco, id, L. 612 — Cherubini Giulio, id. L. 1260 Lentulo Giovanni, id., L. 1003 — Di Salvatore Giuseppe, L. 882.

Gallo Iginio, soldato, L. 756 — Del Tongo Dino, id., L. 1008 — T pina Francesco, id., L. 630 — Veneziale Angelo, id., L. 1008 Dosio Antonio, id., L. 945.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

BAKU, 1 (Ritardato). — In seguito ad « altimatum » del ge ralo Tompson, una flottiglia del Mar Caspio, formata da nove ed appartenente al Governo rivoluzionario del Caspio centrale, arresa. Essa si teneva in relazione coi bolscevichi.

ZURIGO, 21. — Si ha d'Amburgo:

I marinai hanno tenuto un comizio al quale hanno partec 6000 persone. La proposta a favore della partenza dei pirose stata approvata con 1760 voti contro 804. La maggioranza dei senti si è astenuta dal voto.

Il risultato della votazione è stato accolto con grida di bravo.

Il presidente ha fatto rilevare che la minoranza doveva sot mettersi al volere della maggioranza.

È stato comunicato che Emden, Brema, Bremerhaven, Lube Elsensburg e Nordenham si sono pronunciate contro la conseg delle navi e che terranno fermo.

VARSAVIA, 22. — La Commissione interalleata d'inchiesta giunta a Varsavia ed ha ripreso subito i suoi lavori.

ZURIGO, 22. — Si ha da Budapest: Il tenente colonnello Vi consegnato a Karolyi una nota dell'Intesa, la quale comunica la nuova linea di delimitazione fra l'Ungheria e l'Armenia dove sere considerata anche quale confine fra i due paesi.

Le truppe dell'Intesa hanno occupato i punti principali della z neutrale.

ZURIGO, 22. — Si ha da Amburgo: Iersera sono partiti per verpool due piroscafi per viveri; altri due appartenenti alla « burg-Amerika » partiranno oggi.

PARIGI, 22. — Si ha da Salonicco: Un comunicato ufficiale quartier generale greco conferma che i greci hanno rioccupato son e si sono avanzati per una profondità di 20 chilometri, ca rando numerosi prigionieri ed un bottino considerevole.

La Conferenza per la pace

Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 22. — Nella seduta odierna la Commissione per la slazione internazionale del lavoro ha chiusa la discussione sul tratto di lavoro dei marinai, approvando il voto per sotto l'importante questione alle decisioni di una sessione speciale Conferenza internazionale del lavoro.

È stata completata la Charta del lavoro con una proposta a

giata anche dalla Delegazione italiana per estendere al commercio il divieto di assumere fanciulli prima del quattordicesimo anno di età e l'assunzione delle donne nei servizi di ispezione sul lavoro.

La Delegazione italiana ha dato inoltre parere in massima favorevole alla introduzione della giornata di otto ore nel commercio.

È stato poi approvato, ad unanimità, un protocollo interpretativo il quale stabilisce che le decisioni della istituenda Conferenza internazionale del lavoro non potranno mai essere invocate per determinare la riduzione della protezione dei lavoratori nei paesi aventi una legislazione sociale molto avanzata.

Gli americani proponevano una disposizione per colpire il lavoro a domicilio mediante la proibizione di vendere articoli fabbricati a domicilio.

La Delegazione italiana ha riconosciuto che anche in Italia, inchieste numerose hanno messo in evidenza i gravi danni che il lavoro a domicilio arreca specialmente alla salute delle donne. Ha sostenuto la necessità di adeguate provvidenze sociali, ma ha ritenuto, con la maggioranza della Commissione, non applicabile la proposta americana.

Lunedì la Commissione terrà l'ultima seduta per esaminare ed approvare la relazione per la presentazione delle conclusioni adottate al Consiglio dei dieci.

PARIGI, — Sembra probabile che il Consiglio Supremo adotterà le conclusioni primitive della Commissione per gli affari polacchi.

La loro accettazione definitiva non avverrà fino a quando non saranno regolati tutti i problemi territoriali relativi alla Germania.

Faranno oggetto della seduta di lunedì la questione dell'invio in Polonia delle divisioni polacche del generale Haller e le decisioni da prendersi circa l'interruzione dei negoziati di Posen.

PARIGI, 23. — Presso il ministro on. Ciuffelli si sono oggi riuniti i delegati italiani della Commissione per la legislazione internazionale del lavoro insieme col comm. Dante Ferraris e comm. Quartieri in rappresentanza degli industriali italiani incaricati dal Governo di tenersi a disposizione della Delegazione del lavoro per le eventuali consultazioni nei riguardi dei problemi non esaminati dal Consiglio superiore del lavoro in Italia.

Il senatore Major des Planches e l'on. Cabrini hanno messo il ministro e i rappresentanti degli industriali al corrente delle ultime decisioni della Commissione, mettendo in evidenza i punti di vista particolarmente sostenuti dalla Delegazione italiana.

È stata constatata specialmente la notevole importanza dell'avvenuta inscrizione della proposta per la giornata internazionale delle otto ore tanto nella Charta del lavoro quanto all'ordine del giorno della prima Conferenza internazionale del lavoro da tenersi dentro il prossimo ottobre.

Tale iniziativa completa le concessioni industriali alle organizzazioni operaie circa la introduzione della giornata di otto ore nelle industrie italiane.

PARIGI, 23. — È stato pubblicato che i delegati italiani alla Conferenza per la pace, riunitisi venerdì, avrebbero deciso all'unanimità di ritirarsi dalla Conferenza se Fiume non fosse stata attribuita all'Italia.

Si ha da fonte autorizzata che la Delegazione italiana non ha preso alcuna decisione di questo genere.

PARIGI, 23. — I giornali dicono che nella seduta plenaria della Lega delle nazioni sono stati sentiti i delegati della Svezia e della Norvegia. Oltre alle modificazioni allo statuto della Lega delle nazioni proposte dai rappresentati degli Stati neutri nelle due ultime giornate, il presidente Wilson ha riferito alcuni suggerimenti dell'America dove l'opinione pubblica si è nettamente pronunciata in favore del mantenimento della dottrina di Monroe che vieta ogni intervento europeo negli affari dell'America e per l'esclusione della competenza della Lega delle nazioni nelle questioni riguardanti l'emigrazione.

D'altra parte, bisognerà anche prendere in considerazione gli emendamenti suggeriti dalla conferenza di Londra circa la misura nella quale la Lega delle nazioni potrà reagire contro tentativi di aggressione.

CRONACA ITALIANA

Consegna della bandiera al 39° esploratori cekoslovacchi. — A Perugia, nel salone dei Notari, alla presenza delle autorità civili e militari e di una immensa folla, iersera ha avuto luogo la solenne cerimonia della consegna della bandiera offerta da Perugia al 39° esploratori ceko-slovacco.

Fatti segno a manifestazioni di viva ed affettuosa simpatia, sono intervenuti vari ufficiali e soldati boemi, in rappresentanza dei valorosi legionari che un anno fa si addestravano a Perugia per le future gloriose battaglie.

Hanno parlato il tenente mutilato prof. Antonelli, che ha consegnato la bandiera al tenente ceko Finik, il generale Schenardi, il maggiore Giovannelli, il maggiore Soba e per ultimo l'on. Gallenga, il quale ha evocato i fasti della Boemia eroica.

Gli oratori sono stati applauditi con entusiasmo.

Nel cofano che racchiude il vessillo è stata posta una pergamena che ricorda i vincoli di amicizia fra Perugia e la Boemia.

Cessione di quadrupedi nelle Provincie liberate. — La cessione dei quadrupedi nelle provincie liberate prosegue ininterrottamente. Secondo le norme in vigore, concordate a suo tempo con gli enti interessati, l'autorità militare consegna i quadrupedi direttamente alle Amministrazioni provinciali che ne curano la distribuzione agli agricoltori per mezzo dei Commissariati agricoli provinciali. Questi, in base alle domande avanzate, all'accertamento dei bisogni esposti ed alle disponibilità dei quadrupedi ricevuti in consegna, corrispondono alle richieste.

Poichè i detti Commissariati sono i soli organi che posseggono tutti gli elementi per soddisfare tali richieste, è assolutamente inutile che tanto i Comuni quanto i privati rivolgano domande al Comando supremo o ad altri enti militari o civili, i quali non hanno in nessun modo la possibilità di corrispondere; gli interessati abbiano, quindi, presente che per ottenere i cavalli debbono esclusivamente e direttamente corrispondere con i Commissariati agricoli provinciali.

Le stesse norme valgono pure per la cessione delle carrette e dei finimenti.

Collaudo di linea ferroviaria. — È stato eseguito, con ottimi risultati, il collaudo della linea e, col giorno 25 corrente, sarà pronto per il servizio regolare merci e viaggiatori l'intero tronco Treviso-Oderzo-Motta di Livenza-Porto Gruaro-San Vito al Tagliamento. L'importanza di questo fatto che aggiunge nuovo merito ai ferrovieri del genio, è messa in evidenza dalle opere d'arte che si son dovute rifare: quali il Ponte sul canale Zero (metri 10 di luce); il ponte di Fagarè (270 metri di luce); il ponte sulla Livenza Vecchia (47 metri di luce); quello sulla Livenza Nuova (168 metri di luce); il ponte sul Roghena (15 metri di luce).

Dal 20 marzo, essendo stati ultimati i lavori di posa del secondo binario fra Lancenigo e Sacile, è stato riattivato regolare esercizio, a doppio binario, sull'intera linea Treviso-Udine, ad eccezione del brevissimo tratto corrispondente al ponte della Priula, tuttora a semplice binario.

Beneficenza. — La Cassa di risparmio di Roma ha deliberato di erogare, oltre a L. 100,000 già stabilite per elargizioni ad opere di beneficenza e pubblica utilità, 400,000 lire nello stesso intento.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ZURIGO, 21. — Si ha da Weimar:

Oggi alla Commissione per la costituzione dell'Assemblea nazionale, il rappresentante del Ministero per gli affari esteri ha fatto

delle comunicazioni circa le conferenze che ebbero luogo a Vienna alla fine di febbraio fra la Germania e l'Austria tedesca sulla loro unione.

Tali comunicazioni sono state confidenziali. Si annunzia soltanto che i negoziati si sono ispirati al criterio di una unione utile ai due Stati. I negoziati continuano per risolvere questioni politiche, sociali, culturali e legali.

La Commissione ha poi discusso una proposta di Naumann di aggiungere all'articolo 15 della Costituzione che l'Austria tedesca entra a far parte dell'Impero nel suo complesso e come Stato federale.

Hartmann, inviato dell'Austria tedesca, ha ringraziato rilevando lo spirito fraterno e la condiscendenza dimostrata dalla Germania nei riguardi economici e circa la partecipazione degli austriaci alle discussioni della Commissione.

I risultati della Conferenza fra la Germania e l'Austria tedesca sono stati approvati all'unanimità.

WASHINGTON, 21. — L'Ufficio della riserva federale ha tolto ogni restrizione all'acquisto ed alla vendita della valuta italiana.

Questa misura viene considerata dai finanzieri come un passo avanti verso il ristabilimento delle normali condizioni del commercio internazionale.

Il tesoro ha concesso all'Italia un credito supplementare di 75 milioni di dollari, ciò che porta il totale dei crediti sinora concessi all'Italia a 1.496 milioni di dollari.

LONDRA, 21. — La conferenza dei minatori si è aggiornata a mercoledì. Intanto la Commissione esecutiva dei minatori ha iniziato negoziati con il Governo per ottenere delle modifiche alla relazione della Commissione, e nel frattempo i minatori continuano a lavorare.

Il *Daily Mail* scrive che, accettando la relazione del presidente della Commissione delle industrie carbonifere, il Governo ha compiuto un grande atto di saggezza politica.

Il risultato è ancora più confortante dopo i voti espressi dal presidente e firmati dai rappresentanti dei padroni i quali apprezzano pienamente le conseguenze di tale verdetto.

Un cambiamento radicale è avvenuto.

BASILEA, 22. — Si ha da Budapest:

In seguito alla consegna da parte dell'Intesa di una nota riguardante la nuova linea di frontiera tra l'Ungheria e la Rumenia, il Gabinetto ha presentato le sue dimissioni, che furono accettate dal presidente Karolyi. Questa decisione fu comunicata al colonnello Dix. In seguito anche Karolyi ha abbandonato il potere.

ZURIGO, 22. — Si ha da Budapest:

Karolyi ha emanato un proclama con il quale dichiara di consegnare il potere al proletariato.

Si è costituito un Governo interinale presieduto da Garbay, i cui membri hanno assunto il nome di commissari del popolo.

Kun è stato nominato Commissario per gli affari esteri e Poganyi per la guerra.

Un comunicato dice che la dittatura del proletariato sarà esercitata da un Consiglio di operai, soldati e contadini, e che, per assicurare l'esercizio di tale dittatura e per combattere le pretese dell'Intesa, si deve stipulare una alleanza spirituale e di armi con il Soviet russo.

Il Governo ha proclamato lo Stato d'assedio in tutto il paese.

La costituzione del Gabinetto è stata preceduta dalla fusione dei partiti socialista e comunista.

Questa soluzione della crisi mostra gli scopi nazionalisti del movimento, che è inteso a salvare i territori sinora soggetti al servaggio magiaro.

LONDRA, 22. — Si ha da Tangeri in data 20 che informazioni da fonte indigena annunciano che uno scontro sarebbe avvenuto fra truppe spagnuole uscenti da Tetuan e dirette verso Dar Ben Korich e i partigiani di Raisuli.

D'altra parte un dispaccio da Tangeri al *Times* dice: Avendo gli spagnuoli annunciato l'intenzione di riaprire la strada da Tangeri a Tetuan che Raisuli aveva chiuso da anni, Raisuli pose quattrocento uomini armati a Fondak Udras e rinforzò i posti lungo la strada, dando disposizioni generali per impedire l'avanzata degli spagnuoli.

MADRID, 22. — Romanones ha dichiarato che le operazioni militari al Marocco sono state decise di comune accordo fra il Governo e il generale Berenguer e che la posizione occupata è importante perchè si trova nel territorio di una tribù ostile che possiede novemila fucili.

ZURIGO, 23. — Si ha da Budapest: Il proclama di Karolyi e quello pubblicato dal nuovo governo rivoluzionario concludono col rilevare che era necessario opporsi a che parti della Ungheria fossero consegnate alle truppe romene e ceke e che la linea di demarcazione stabilita dall'Intesa diventasse un confine politico.

Inoltre, nel suo proclama, il nuovo governo dice che esso organizzerà un esercito poderoso per combattere tanto il capitalismo quanto i romeni e i ceki. Esso invita il soviet russo, col quale si dichiara solidale, a stringere un'alleanza d'arma coll'Ungheria.

Il Governo sa che il popolo dovrà fare nuovi sacrifici; ma è necessaria la guerra per riconquistare le miniere e il suolo produttore di viveri e per assicurare i mezzi di esistenza e di libertà al proletariato ungherese. Il proclama conclude incitando il popolo ad entrare nell'esercito.

Sono stati affissi proclami che invitano al mantenimento dell'ordine. La città è tranquilla. I negozi sono chiusi, dovunque si vedono truppe.

È vietato di portare armi, sotto pena di cinque anni di lavori forzati e di cinquantamila corone di multa.

Il nuovo commissario per l'alimentazione ha dichiarato, assumendo il suo ufficio, che l'Ungheria, di fronte alle domande dell'Intesa, che vuol dare la Transilvania ai romeni e la Slovacchia ai ceki, si è alleata col Soviet ed ha annunciato, mediante aviatori, al Governo russo, che essa si è messa sotto la protezione delle sue truppe contro l'Intesa.

Si ha da Berlino: La stampa tedesca, commentando i fatti di Budapest, dice che l'Intesa deve accoglierli come monito, anche nei rispetti della Germania, poichè l'Europa centrale, che perdette la guerra, ha mezzo di sabotare la pace.

Si ha da Vienna: L'ex-Imperatore Carlo con la sua famiglia parte oggi per la Svizzera con un treno speciale messo a sua disposizione dagli inglesi.

La famiglia imperiale è accompagnata dal colonnello britannico Strutt e da una scorta inglese.

Si ha da Praga: Il partito socialista ha espresso la sua fiducia nel Governo, invitando anche i deputati a tener fermi i principî democratici parlamentari ed esprimendo la sua solidarietà col partito socialista nazionale.

I giornali ceki dicono che gli avvenimenti ungheresi costituiscono l'ultimo tentativo disperato di salvare l'egemonia magiara. Il conte Karolyi gioca l'estrema carta, non essendogli riuscito il risanamento interno dell'Ungheria e non sapendo come provvedere pel distacco della Slovacchia. I magiari sono incapaci a creare l'ordine; perciò è indispensabile l'intervento estero.

LONDRA, 23. — Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice:

I telegrammi ricevuti dall'Egitto fino a stasera, 23, segnalano un indubbio miglioramento nella situazione. L'ordine si ristabilisce gradatamente a Zagazig, ove alcuni negozi greci sono stati saccheggiati.

I contadini riprendono i loro ordinari lavori. La situazione è ancora torbida nel Delta. Le truppe britanniche nel Fayun, attaccate dai beduini, li hanno respinti, infliggendo loro alcune perdite.

LIMA, 23. — I ministri della giustizia e dell'agricoltura, che appartengono al partito liberale, hanno dato le loro dimissioni. Si prevede una crisi generale.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.